

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. IV-*bis*

n. 2

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL SENATORE **ROBERTO CASTELLI** NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DELLA GIUSTIZIA *PRO TEMPORE*, NONCHÉ DEI SIGNORI **MARCO PREIONI**, **DANIELA BIANCHINI**, **FAUSTO DE SANTIS**, **ALFONSO PAPA**, **MONICA TARCHI**, **SETTEMBRINO NEBBIOSO** E **ALBERTO UVA**

*ciascuno in parte qua* per i reati di cui agli articoli: 110 e 323 del codice penale (abuso d'ufficio)

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Roma il 20 ottobre 2006**

**e pervenuta alla Presidenza del Senato il 24 ottobre 2006**

---



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il **TRIBUNALE di ROMA**

R.G. 5268/05

PROT. 727/06/RLS

AL SIG. PRESIDENTE DEL SENATO  
SEDE

OGGETTO: Richiesta autorizzazione a procedere.

Trasmetto ex art 8 L. Cost. 16.1.1989 n. 1 il procedimento penale in epigrafe indicato contenente richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Collegio per i reati ministeriali in data 9.10.2006.

Roma 18.10.2006

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Dott. Giovanni FERRARA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Ferrara', written over the printed name of the prosecutor.



**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL  
TRIBUNALE DI ROMA**

**Ufficio del P.M. Dr. Giancarlo AMATO**

**- Stanza 421 - 4° piano - Palazzo B -**

**Tel. 06-38703421 - Fax 06-38703236**

**AL SIG. PRESIDENTE DEL SENATO  
- UFFICIO DI GABINETTO -**

**OGGETTO: PROC. 52684/05N R.G.N.R. MOD. 21**

Trasmetto il fascicolo di cui in oggetto, composto da 5 faldoni, per l'inoltro al Sig. Presidente del Senato, come da provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma.

Roma li 20/10/06

**Il Cancelliere C1**

**Dott.ssa Maria Cristina Viali**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. C. Viali', written over the typed name.



## **COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI**

**presso il TRIBUNALE DI ROMA**

v. Triboniano, 3

N. 23/05 R Coll

N. 52684/05 RG NR

### **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE**

(artt. 5 e 8 L. Cost. n. 1/89)

Il Collegio di cui agli artt. 1 e segg. L. Cost. n. 1/89

letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe nei confronti di:

- 1) CASTELLI Roberto, n. Lecco 12.7.46**
- 2) PREIONI Marco, n. Domodossola (NO) 16.7.50**
- 3) BIANCHINI Daniela, n. Roma 8.2.61**
- 4) DE SANTIS Fausto, n. Roma 3.9.43**
- 5) PAPA Alfonso, n. Napoli 2.1.70**
- 6) TARCHI Monica, n. Firenze 21.5.61**
- 7) NEBBIOSO Settembrino, n. Napoli 2.9.50**
- 8) UVA Alberto, n. Genova 2.5.60**

per il reato di cui agli artt. 110, 323 cp. meglio indicato in allegato;

viste le richieste del PM dell'11.7.06 (riferita all'indagato Castelli) e del 12.9.06 (riferita agli altri indagati) per l'autorizzazione a procedere nei confronti di tutti gli indagati ai sensi degli artt. 5 e 8 L. Cost. cit.

**OSSERVA**

In data 13.12.01 il Ministero della Giustizia, in persona del Vice Capo di Gabinetto dr. Alfonso Papa — a tal fine delegato dal Capo di Gabinetto dr. Settembrino Nebbioso — stipulava a trattativa privata con la Global Brain & Partners Srl rappresentata dal sig. Alberto Uva (esperto di formazione del personale nell'ambito delle aziende ospedaliere), una convenzione avente ad oggetto 'lo svolgimento dell'attività di consulenza riferita alla misurazione dell'efficienza del sistema giudiziario con particolare riferimento all'identificazione dei parametri idonei ad orientare tale misurazione' per l'importo di £. 140.000.000, oltre IVA al 20%, per un totale di £. 168.000.000.

Lo svolgimento delle indagini espletate da questo Collegio ha consentito di accertare quanto segue.

La scelta della Global Brain — secondo le procedure meglio specificate nei due capi di contestazione in allegato — è avvenuta pacificamente su indicazione diretta del Ministro *pro tempore* Sen. Roberto Castelli, come da lui stesso riconosciuto nel corso dell'interrogatorio reso in data 22.5.06.

A seguito di tale indicazione — susseguente alla costituzione della società soltanto un mese addietro (12.11.01) — è stato dato un primo incarico al Dirigente dell'Ufficio Bilancio del Gabinetto del Ministro, dr. Giuseppe Belsito di approntare una bozza di convenzione sulla scorta di appunti informali (riportanti il costo presuntivo, la durata del contratto e l'oggetto sommario della convenzione) recapitatigli dal Capo della Segreteria del Ministro, dr. Ennio Castiglioni (v. dichiarazioni teste Belsito del 20.3.06).

Per effetto dell'attivazione del Dirigente e dietro costante interessamento del Segretario del Ministro e della stessa Global Brain, che forniva un progetto più dettagliato ed ulteriori indicazioni richieste dal Belsito, si è giunti alla formazione di una bozza di convenzione da sottoporre alla firma delle parti.

Si è posto a questo punto il problema dell'individuazione del soggetto abilitato alla stipula della convenzione ed alla conseguente sua approvazione, stante la carenza in capo al Ministro di poteri di amministrazione attiva, giusta la modifica del quadro normativo determinata dalla L. n. 165/01.

Sono stati così individuati il dr. Alfonso Papa, Vice Capo di Gabinetto, all'uopo designato per la stipula, ed il Capo di Gabinetto, in persona del dr. Settembrino Nebbioso, per la successiva approvazione (v. interrogatori dai medesimi resi in data 19.4.06).

In ossequio alla normativa vigente, la convenzione ha previsto inoltre l'istituzione di un Comitato di Coordinamento — avente il compito di monitorare, già in corso di espletamento dell'incarico, l'operato della Global Brain — composto dall'altro Vice Capo di Gabinetto, dr. Marco Preioni e dai Magistrati addetti al Ministero della Giustizia, dr.sse Daniela Bianchini e Monica Tarchi.

I membri del comitato sono stati però effettivamente nominati solo in data 15.7.02, il giorno prima cioè della presentazione da parte della Global Brain di una relazione scritta (16.7.02) ed il Comitato si è limitato a valutare l'elaborato scritto presentato, dopo aver richiesto alla società interessata alcune delucidazioni, esprimendo in data 23.7.02 un giudizio positivo sull'attività svolta (v. interrogatori indagati Preioni, Bianchini e Tarchi del 20.3.06).

Quanto all'attività espletata dalla Global Brain è emerso quanto segue.

La costituzione di un Gruppo Misto CSM - Ministero della Giustizia, incaricato di individuare entro il mese di giugno 2002 i criteri per la misurazione della produttività del sistema giudiziario italiano, ha costituito l'occasione per la Global Brain di nominare nel consesso un consulente esterno in persona del prof. Stefano Baraldi, esperto di *performance management* (misurazione dell'efficienza di organizzazioni complesse).

Sentito da questo Collegio, il prof. Baraldi ha precisato di aver partecipato soltanto ad alcune riunioni di detto Gruppo (periodo dicembre 2001 - febbraio 2002), da un lato perché le sue proposte operative non erano state condivise dagli altri membri, dall'altro per non avere mai percepito emolumenti dalla Global Brain (v. dichiarazioni Baraldi in data 27.2.06).

Al posto del prof. Baraldi è stato quindi nominato il sig. Emilio Cavaleri, dipendente non della Global Brain bensì della società TS & Partners, il quale si è limitato a fornire un ruolo di supporto ai lavori del Gruppo (v. dichiarazioni rese al PM contabile dai membri Cons. Marini e prof. Zan), in particolare riorganizzando i dati raccolti in tabelle poste a disposizione degli altri componenti per le successive elaborazioni ed in una sola occasione, recandosi presso gli uffici di Bologna (scelta come centro pilota ai fini dei lavori del Gruppo Misto) per la raccolta di dati statistici inerenti l'attività giudiziaria colà svolta.

Successivamente in data 18.3.03, è intervenuta nuova convenzione tra le stesse parti contrattuali e con analoghe modalità procedurali, avente ad oggetto la realizzazione 'della progettazione di un sistema di misurazione del sistema giudiziario'.

L'importo è stato fissato inizialmente in € 243.342,00, più IVA, ma per l'incapienza del capitolo di bilancio individuato per far fronte all'onere finanziario, esso è stato ridotto ad € 164.835,00, oltre IVA.

In questa occasione non si è previsto alcun Comitato di valutazione, ma in esito a certificazione rilasciata dal dr. Fausto De Santis, Capo della Direzione Generale di Statistica, in data 7.8.03, il Ministero della Giustizia ha provveduto al pagamento della prima *tranche* del compenso (pari al 40% del lavoro convenuto, come certificato dal De Santis e corrispondente ad € 79.121,76); sempre il dr. De Santis era stato nominato coordinatore del progetto affidato alla Global Brain e lo stesso aveva proceduto alla nomina dei referenti ministeriali nell'ambito del già menzionato Gruppo Misto CSM - Ministero.

Vale notare che, nel corso dell'interrogatorio reso in data 27.2.06, il dr. De Santis, pur esprimendosi in termini elogiativi circa l'apporto fornito dalla società, ha testualmente riferito che 'per quel che mi risulta la Global Brain non ha mai prodotto un lavoro autonomo completo' e che comunque la gran parte, se non la totalità del lavoro, era stato svolto dal menzionato sig. Cavaleri, dipendente come anzidetto di altra società; quanto a quest'ultimo il dr. De Santis ha espressamente ammesso che il suo contributo intellettuale si collocava in posizione subordinata rispetto alla propria, aggiungendo che il Cavaleri aveva fornito un 'supporto tecnico-operativo ma anche tecnico-organizzativo'.

Sempre stando alle dichiarazioni del De Santis ('allora sostanzialmente la Global Brain era qualcosa che ci poteva dare una mano per ragionare in termini di utilizzo, come posso dire, per fare un esempio: ecco, dobbiamo costruire un *cruscotto*, ci poteva dare una mano per capire quali erano le visibilità degli indicatori') risulta ancora problematico stabilire quale sia stato il concreto apporto fornito dalla Global Brain ai lavori del Gruppo Misto CSM - Ministero.

Al riguardo, nella relazione sull'attività svolta da detto Gruppo approvata dal CSM nella seduta del 19.7.06, si rileva (pag. 1) che 'il progetto di lavoro proposto dalla componente ministeriale [composta dal Direttore generale delle Statistiche, da un rappresentante dell'Avvocatura e da una società

esterna di consulenza, cioè la Global Brain] non è stato approvato dal Gruppo Misto (...)’ ed inoltre (pag. 2) che il Ministero ‘ha dato incarico alla Global Brain di predisporre il *software* operando di concerto con gli esperti del CSM’. Le modalità concrete di tale apporto sono quelle emerse dalle indagini svolte.

Questi i fatti.

Ritiene il Collegio che la condotta di tutti gli indagati integri, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il reato ipotizzato di concorso in abuso d’ufficio per finalità patrimoniali.

È emerso in maniera del tutto evidente:

- che la scelta della controparte negoziale è imputabile esclusivamente alla persona del Ministro *pro tempore*, Sen. Castelli;
- la scelta è caduta su una società appositamente creata da persona (Alberto Uva), in rapporto di pregressa amicizia con il Ministro (v. atto di citazione del PM contabile, pagg. 6, 7, 13), immediatamente prima della stipula della prima convenzione;
- si trattava di società assolutamente priva di specifica competenza in relazione all’oggetto delle due convenzioni e che nel corso dell’espletamento dell’incarico, ha dimostrato di non possedere neppure le risorse umane per assolvere agli impegni assunti;
- la scelta è avvenuta - con il supino avallo della Dirigenza del Ministero della Giustizia (Capo di Gabinetto in primo luogo) - a trattativa privata ed in violazione della normativa all’epoca vigente (art. 41 R.D. n. 23.5.1924 n. 827 e succ. modifiche, Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, in relazione al D. L.vo n. 157/95 come mod. dal D.L.vo n. 65/00 per la prima convenzione e art. 24 L. n. 289/02 attuativa tra l’altro della Direttiva CEE n. 50/92 per la seconda) sia sotto il profilo della scelta del privato contraente (avvenuta, come anzidetto, a trattativa privata ma in assenza delle ‘speciali o eccezionali esigenze’ previste dalla legge) sia sotto l’aspetto della omessa pubblicità della gara che si sarebbe, invece, dovuto espletare, quantomeno per la seconda *tranche* del contratto;
- l’acritica adesione della dirigenza ministeriale ad una scelta preventivamente effettuata dal Ministro trova ulteriore riscontro nella completa assenza di riferimenti normativi costituenti la base di legittimità ai fini della stipula quantomeno della prima convenzione (v. atto di delega del capo di Gabinetto ed atto di approvazione della convenzione di cui agli allegati 1 e 3): l’ufficio del PM sostiene che si è trattato di una consulenza affidata ad una persona giuridica, richiamando all’uopo la normativa (art.7 co. 6 D.L.vo n. 165/01 e art. 380 DPR. n. 3/57 vecchio testo circa il possesso di

competenze 'notoriamente riconosciute' da parte dei consulenti prescelti) che si sarebbe dovuto applicare, ma anche per tale aspetto nessun riferimento di sorta è dato rinvenire ad es. negli atti amministrativi sopra citati. A tal proposito vale, comunque, ricordare che anche nell'ipotesi di affidamento di consulenze a singole persone, il citato art. 7 co. 6 del D. L.vo n. 165/01 prevede che gli esperti nominati debbano essere in possesso di 'provata competenza', circostanza che deve essere indubbiamente esclusa nel caso della Global Brain;

- il Comitato di valutazione, deputato a controllare l'operato della Global Brain in relazione alla prima convenzione, oltre ad essere stato nominato allo scadere del contratto, ha omesso ogni verifica al di là di meri e formali chiarimenti richiesti alla società, prestandosi a svolgere un ruolo di mera certificazione dell'operato della stessa, pur nella consapevolezza del carattere indispensabile della valutazione previsto dalla legge ai fini dell'erogazione del compenso;

- la Global Brain non ha mai prodotto un lavoro autonomo e non risulta nemmeno aver fornito un contributo decisivo ai lavori del Gruppo Misto CSM - Ministero, al di là della menzione formale di cui alla relazione conclusiva sopra menzionata;

- il dr. Fausto De Santis ha, infine, attestato la parziale esecuzione dell'impegno contrattuale riferito alla seconda convenzione, formulando apoditticamente un giudizio positivo, comunque riferito all'apporto fornito nell'ambito del citato Gruppo Misto da persona (Cavaleri), sedicente incaricata dalla Global Brain ma di fatto a questa estranea;

- il comportamento del Ministro e della struttura ministeriale di supporto hanno determinato un diretto ed immediato nonché ingiusto vantaggio patrimoniale per il titolare della Global Brain, Alberto Uva, che allo stato delle indagini risulta il beneficiario di condotte costituenti reiterate violazioni di legge, tra loro connesse da rapporto di evidente inscindibilità;

- la considerazione simultanea e contestuale dei menzionati elementi induce infine questo Collegio a ritenere che, sul piano soggettivo, il Ministro, unitamente agli altri indagati, abbia intenzionalmente agito al fine di far conseguire al beneficiario un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Tanto premesso

visto l'art. 8 Legge Cost. 16 gennaio 1989 n. 1, in conformità alla richiesta del PM

### **CHIEDE**

al Senato della Repubblica l'autorizzazione a procedere a carico del Sen. Roberto CASTELLI, già Ministro della Giustizia, in concorso con PREIONI Marco, BIANCHINI Daniela, DE SANTIS

Fausto, PAPA Alfonso, TARCHI Monica, NEBBIOSO Settembrino ed UVA Alberto, per i fatti loro ascritti.


A tal fine dispone trasmettersi la presente richiesta e gli atti allegati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per il successivo inoltro al Presidente del Senato della Repubblica.

Roma, 9 ottobre 2006

## IL COLLEGIO


### Il Presidente

dr. M. Di Marzio




### I membri

dr.ssa M. Finiti



dr. O. Villoni



Depositato in Cancelleria  
oggi 9 OTT. 2006



IL CANCELLIERE C1  
Aldo PELONZI



**CAPI DI INCOLPAZIONE**

## 1) CASTELLI, NEBBIOSO, Alfonso PAPA, PREIONI, BIANCHINI, TARCHI ed UVA

artt. 110-323 C.P. perché in concorso tra loro

- CASTELLI quale Ministro della Giustizia, proponente l'incarico
- NEBBIOSO quale capo di gabinetto
- PAPA quale vice-capo di gabinetto firmatario della convenzione con la soc. Global Brain & partners
- PREIONI, BIANCHINI e TARCHI quali componenti dell'apposito Comitato di coordinamento previsto dall'art. 8 della citata convenzione
- UVA quale rappresentante legale della soc. Global Brain & partners

trovandosi i primi sei nell'esercizio delle proprie funzioni, in violazione delle disposizioni previste dal DPR 338/94 contenente Regolamento del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri e degli artt. 37 e segg. R.D. 827/24 contenuti nel Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, cagionavano intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale alla soc. Global Brain & partners pari ad € 86.764,76 (£ 168.000.000) con le seguenti condotte:

- nel novembre 2001, previ contatti informali ed accordi intercorsi a livello personale con l'Uva, il Ministro Castelli comunicava al capo di gabinetto Nebbioso- senza emettere alcun decreto formale di incarico - di voler affidare alla soc. Global Brain un incarico finalizzato all'individuazione di parametri utili per l'accertamento della produttività dei magistrati ordinari;
- il capo di gabinetto NEBBIOSO, senza emanare alcun provvedimento amministrativo in merito alla decisione di conferire l'incarico in questione, conferiva delega al PAPA per la firma di una convenzione con la citata società;
- in data 13.12.2001 il vice-capo di gabinetto Alfonso PAPA, in base alla delega di funzioni rilasciatagli, firmava una convenzione, con la soc. Global Brain & partners, priva di qualsivoglia riferimento normativo in ordine alla procedura seguita, avente ad oggetto "lo svolgimento dell'attività di consulenza riferita alla misurazione dell'efficienza del sistema giudiziario con particolare riferimento all'identificazione dei parametri idonei ad orientare tale misurazione"; a tale fine la società si obbligava a mettere a disposizione "le proprie competenze per la prestazione di un'attività di consulenza per la definizione di un disegno organizzativo strutturale generale dell'efficienza del sistema giudiziario", designando propri rappresentanti permanenti in numero di cinque;
- in pari data il capo di gabinetto NEBBIOSO approvava la convenzione;
- sempre in pari data- nonostante che la convenzione stipulata nulla prevedesse al riguardo- il Ministro della Giustizia comunicava con lettera alla Global Brain & partners la necessità di partecipare ai lavori di un'istituenda commissione paritetica Ministero - CSM che entro il giugno successivo aveva il compito - di contenuto identico all'incarico già attribuito alla società privata sotto forma di consulenza - di individuare i criteri per la misurazione della produttività del sistema giudiziario italiano;

tutto ciò in violazione delle indicazioni stabilite dal R.D. 827/24 per l'individuazione del privato contraente essendosi fatto ricorso alla trattativa privata al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 41 R.D. 827/24 ed in violazione dell'art. 103 stesso regio decreto essendo il contratto stato approvato da soggetto diverso dal Ministro e comunque non espressamente delegato nonché in violazione delle precise condizioni di cui al D.P.R. 338/94 ( dovendo ritenere trattarsi di consulenza disposta dal Ministro, il quale risulta aver fornito precise indicazioni e richieste in tal senso ed aver personalmente provveduto alla scelta del consulente, ovvero di quelle di cui all'art.

7 comma 6 D. L.vo 165/01, normative comunque di regola utilizzabili per la prestazione di un lavoratore autonomo- persona fisica e non per una sorta di appalto di servizi) ed infatti:

a) non veniva previamente accertata la impossibilità di provvedere alle esigenze rappresentate dal Ministro, e riportate nell'oggetto della convenzione, con il personale in servizio presso il Dicastero, in particolare presso lo stesso Ufficio di Gabinetto e la Direzione Generale di statistica e dei servizi informativi automatizzati del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria (secondo quanto previsto da art. 2 D.P.R. 338/1994 ovvero dall'art. 7 comma 6 D.L.vo 165/01);

b) non veniva rilevata l'assenza di una "provata competenza" atteso che la soc. Global Brain & partners risultava costituita (quale frutto della fusione della soc. Global Brain dell'Uva, che si occupava della formazione del personale nell'ambito delle aziende ospedaliere, e della soc. M&P Risk Agency di Mastrangelo Tullio, che si occupava dei rischi nel trattamento dei dati ed operava anch'essa nel settore sanitario per interessamento dell'UVA) solo in data 12.11.2001 (un mese prima della stipula della convenzione) proprio per realizzare il progetto del Ministro Castelli ; tanto più che essa era priva di dipendenti propri, ricorreva a sua volta a consulenti esterni per lo svolgimento di eventuali attività come quella fornitagli dal Ministero (secondo quanto previsto dall' art. 2 D.P.R. 338/1994 ovvero dall'art. 7 comma 6 D.L.vo 165/01);

c) non veniva trasmessa la lettera di proposta di incarico al consulente prescelto e conseguentemente non risultava trasmessa al Ministero alcuna accettazione formale da parte della soc. Global Brain & partners (secondo quanto previsto dall' art. 3 D.P.R. 338/1994);

d) non veniva emanato alcun decreto ministeriale di incarico né seguite le ulteriori prescrizioni di cui all' art. 4 D.P.R. 338/1994;

e) il Ministro della Giustizia e per esso anche coloro che firmavano ed approvavano la convenzione determinavano l'entità del compenso (£ 120 milioni + 20 milioni di spese forfetarie + IVA) senza applicare criteri predeterminati in via generale che prendessero a riferimento soprattutto il tipo di incarico, la sua durata e le difficoltà dei problemi da risolvere (secondo quanto previsto dall' art. 7 D.P.R. 338/1994);

- in data 16 luglio 2002 la soc. Global Brain & partners a conclusione della propria attività non presentava il previsto progetto autonomo, frutto del lavoro di cinque persone ed immediatamente operativo, ma inizialmente presentava al Ministero - come proprio - il prodotto del lavoro della commissione mista di cui si è detto sopra ed in particolare una serie di quadri di sintesi originariamente allegati ad una delibera del CSM del 10.7.2002, adottata alla ultimazione dei lavori della commissione; solo con successiva lettera del 18.7.2002 specificava che i suddetti documenti rappresentavano il lavoro conclusivo della citata commissione ed erano il frutto di una non meglio precisata collaborazione prestata dalla Global, il cui lavoro era consistito "nel supporto metodologico per individuare le aree di performance e nel supporto tecnico per analizzare ed attuare le fonti di alimentazione del modello logico di valutazione delle performance degli Uffici Giudiziari, cd. "cruscotto", asserzioni dal contenuto piuttosto generico ed oscuro, prive di documentazione di supporto e di concreti risultati, sintomatiche di una collusione dell'UVA nell'espletamento solo formale dell'incarico affidato, privo di correlazione con l'attività effettivamente svolta ed in realtà mai adempiuta secondo quanto previsto nell'oggetto dell'incarico (art. 4 della convenzione) ma limitata ad una partecipazione (rectius presenza od al più assistenza) alle riunioni della commissione paritetica Ministero - CSM formata proprio in concomitanza alla stipula della convenzione;

- in data 23.7.2002 i membri del Comitato di coordinamento esprimevano un giudizio positivo sull'attività della soc. Global Brain & partners, così consentendo il pagamento in favore della stessa della somma in precedenza indicata, sulla base di inconsistenti dati

fattuali; ed infatti omettevano di valutare che la società non aveva posto in essere un'attività di corretta esecuzione della convenzione, non aveva presentato alcuna relazione conclusiva, che la proposta di progetto originariamente predisposta dalla società tramite un proprio consulente (Baraldi) era stata bocciata dal gruppo misto Ministero/CSM, che in fatto un progetto autonomo non era mai stato realizzato, che la società non aveva svolto alcuna attività autonoma ed anche nell'ambito del gruppo misto non aveva svolto una reale attività di collaborazione nella individuazione dei cd. indicatori, né era stato utilizzato il numero di persone previste in convenzione, basando il proprio giudizio esclusivamente sul contenuto delle lettere di cui sopra e sulla valutazione positiva del CSM dei lavori svolti dalla commissione mista, indipendentemente dal fatto che la convenzione con la Global avesse altro oggetto e senza accertare l'effettivo contributo fornito dal privato ai lavori del gruppo misto.

In Roma, con reato perfezionato in data 13.12.2001 alla stipula della convenzione con protrazione della consumazione fino al 2.9.2002 (data di emissione dell'autorizzazione di pagamento in favore della società consulente) od in epoca immediatamente successiva, corrispondente a quella della materiale riscossione del compenso.

## 2) CASTELLI, NEBBIOSO, Alfonso PAPA, DE SANTIS ed UVA

artt. 81 cpv., 110, 323 C.P. C.P. perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

- CASTELLI quale Ministro della Giustizia, proponente l'incarico
- NEBBIOSO quale capo di gabinetto
- PAPA quale vice-capo di gabinetto firmatario della convenzione con la soc. Global Brain & partners
- DE SANTIS quale coordinatore del progetto
- UVA quale rappresentante legale della soc. Global Brain & partners

trovandosi i primi quattro nell'esercizio delle proprie funzioni, in violazione delle disposizioni previste dal DPR 338/94 contenente Regolamento del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri ed in violazione dell'art. 7 comma 2 del D.L.vo 157/1995, attuativo della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti di pubblici servizi, cagionavano intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale alla soc. Global Brain & partners pari a complessivi € 197.802,00 (€ 164.835,00 + IVA), di cui venivano poi materialmente liquidati solo € 79.121,76 ( pari al 40% delle somme pattuite), con le seguenti condotte:

- in epoca verosimilmente antecedente al 20.2.2003, previ contatti informali ed accordi intercorsi a livello personale con l'Uva, il Ministro Castelli comunicava al capo di gabinetto Nebbioso- senza emettere alcun decreto formale - di voler affidare alla soc. Global Brain un secondo incarico concernente una nuova fase della realizzazione "della progettazione di un sistema di misurazione dell'efficienza del sistema giudiziario";
- in data 20.2.2003, stesso giorno della ricezione di un'offerta contrattuale proveniente dalla Global Brain & partners per lo svolgimento della sopraindicata attività con l'impegno di n. 4 unità per 321 gg. lavorativi al prezzo di € 245.800,00 + IVA, Alfonso PAPA, nella sua qualità e con delega del Capo di Gabinetto, stipulava con la Global Brain un contratto in adesione all'offerta ricevuta per € 243.342,00 + IVA;
- successivamente, in data 6.3.2003, in relazione alla medesima attività oggetto del contratto già concluso, la Global Brain & partners faceva pervenire una nuova proposta contrattuale di contenuto più ristretto rispetto alla precedente, essendo state eliminate la prestazione consistente nel rendere operativo il modello di valutazione e quella consistente nella costituzione di una prima base informativa, con conseguente diminuzione delle ore-lavoro da impiegare, per un costo finale di € 168.000,00 +IVA;
- il dott. NEBBIOSO, ancora una volta senza emanare alcun provvedimento amministrativo in merito alla decisione di conferire l'incarico in questione, senza che venisse formalmente annullato il precedente contratto e senza specificare i motivi della stipula di una nuova convenzione (si è poi accertato che sul capitolo di imputazione della relativa spesa - in base alla programmazione degli incarichi da conferire nell'anno 2003 -non vi sarebbe stata capienza sufficiente per la somma già prevista di € 243.342,00 + IVA) delegava il collega PAPA per la stipula di un secondo contratto, con l'impegno questa volta della inferiore somma di € 164.835,00 + IVA ;
- in data 18.3.2003 veniva quindi firmata la nuova convenzione, poi approvata dal NEBBIOSO;

tutto ciò in violazione delle indicazioni stabilite dall'art. 7 D.L.vo 157/1995 per l'individuazione del privato contraente essendosi fatto ricorso alla trattativa privata al di fuori delle specifiche ipotesi previste e senza che la stessa fosse almeno preceduta dalla pubblicazione di un bando di

gara nonché in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 338/94 ( dovendo ritenere trattarsi di consulenza disposta dal Ministro, il quale risulta aver fornito precise indicazioni e richieste in tal senso ed aver personalmente provveduto alla scelta del consulente, ovvero di quelle di cui all'art. 7 comma 6 D. L.vo 165/01, normative comunque di regola utilizzabili per la prestazione di un lavoratore autonomo- persona fisica) ed infatti:

a) non veniva previamente accertata la impossibilità di provvedere alle esigenze rappresentate dal Ministro, e riportate nell'oggetto della convenzione, con il personale in servizio presso il Dicastero, in particolare presso lo stesso Ufficio di Gabinetto e la Direzione Generale di statistica e dei servizi informativi automatizzati del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria nonché degli uffici decentrati dei referenti informatici (di fatto sono stati questi ultimi a svolgere tutto il lavoro di acquisizione e di elaborazione dei dati presso le sedi territoriali individuate per testare il sistema), secondo quanto previsto dall' art. 2 D.P.R. 338/1994 ovvero dall'art. 7 comma 6 D.L.vo 165/01;

b) non veniva rilevata l'assenza di una "provata competenza" così come già specificato al capo di cui al n. 1 della rubrica che precede (secondo quanto previsto dall' art. 2 D.P.R. 338/1994 ovvero dall'art. 7 comma 6 D.L.vo 165/01);

c) non veniva trasmessa la lettera di proposta di incarico al consulente prescelto e conseguentemente non risultava trasmessa al Ministero alcuna accettazione formale da parte della soc. Global Brain & partners (secondo quanto previsto dall' art. 3 D.P.R. 338/1994);

d) non veniva emanato alcun decreto ministeriale di incarico né seguite le ulteriori prescrizioni di cui all' art. 4 D.P.R. 338/1994;

e) Il Ministro della Giustizia e per esso anche coloro che firmavano ed approvavano la convenzione, inoltre, determinavano l'entità del compenso senza applicare criteri predeterminati in via generale che prendessero a riferimento soprattutto il tipo di incarico, la sua durata e le difficoltà dei problemi da risolvere (secondo quanto previsto dall' art. 7 D.P.R. 338/1994);

- alla fine di luglio 2003 , al fine di ottenere un primo pagamento parziale , previsto in convenzione alla consegna del documento "Stato di avanzamento lavori", la soc. Global Brain & partners depositava al Ministero della Giustizia un progetto riprodotto i dati estratti presso la sede giudiziaria di Bologna dai referenti informatici di quella città e da essi trasmessi al dott. De Santis, quale coordinatore del progetto;
- in data 7.8.2003 il De Santis – pur non avendo uno specifico incarico scritto in tal senso- certificava che il lavoro della soc. Global Brain & partners era stato sino a quel momento espletato secondo le modalità concordate ed i tempi previsti, così consentendo il pagamento in favore della stessa della somma in precedenza indicata (40% del totale), mentre nel periodo considerato (marzo-luglio 2003) alcuna significativa attività in esecuzione del contratto in questione risultava essere stata svolta dai previsti (e mai effettivamente impiegati) 4 soggetti della società consulente, dal momento che tutto il lavoro di estrapolazione ed elaborazione dei dati era stata svolta da personale dell'amministrazione giudiziaria.

In Roma con reati perfezionati in data 20.2.2003 e 18.3.2003, date di sottoscrizione delle due successive convenzioni, con protrazione della consumazione del secondo reato fino al settembre 2004 (data di emissione dell'autorizzazione del primo pagamento parziale in favore della società consulente) od in epoca immediatamente successiva, corrispondente a quella della materiale riscossione del compenso.

